

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2795

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CACCIA, ALBERINI, DE CARLI, BRUNO PAOLO, de LORENZO, MARTINO, PERRONE, REBULLA, SAVIO, BONETTI, ZOPPI, STEGAGNINI, DEL MESE, RABINO, SANGALLI, ORSENIGO, ROCELLI, ROSINI, RIVERA, SAPIENZA, NICOTRA, GRIPPO, AGRUSTI, TASSONE, LUSETTI, LIA, CONTE

Presentata il 1° giugno 1988

Nuove norme in materia di avanzamento e stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e modifiche e integrazioni della legge 19 maggio 1986, n. 224

ONOREVOLI COLLEGHI! — A causa dell'anticipata interruzione della IX legislatura e l'incerto inizio di quella attuale, non è stato possibile approvare il disegno di legge governativo e l'analoga proposta parlamentare concernente « Norme sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ».

Il 31 dicembre 1988, pertanto, si determinerà un vuoto legislativo, che il Parlamento dovrà responsabilmente colmare.

Infatti, da tale data, le norme di avanzamento contenute nella legge 19 maggio 1986, n. 224, cesseranno di avere efficacia ed è da ritenere che un provvedimento

normativo, idoneo a disciplinare in modo organico ed esaustivo la vasta e complessa materia, non possa essere varato, in tempo utile.

Permangono, tuttavia, la necessità e l'urgenza di assicurare la continuità dell'avanzamento degli ufficiali dei vari ruoli normali e speciali, evitando pericolose incertezze che produrrebbero incidenze negative sull'efficienza organizzativa delle Forze armate e sulla serenità dei quadri interessati.

Occorre, perciò, procrastinare — almeno di un anno — la validità delle vigenti disposizioni di legge al riguardo, onde consentire al Parlamento di appro-

fondire — nel tempo strettamente indispensabile — l'ampio e definitivo progetto tuttora in discussione.

Con la circostanza, è da tenere altresì presente che, in sede di applicazione della legge n. 224 del 1986, in contrasto con la reale volontà del legislatore, si sono verificati ulteriori disallineamenti tra ufficiali di categorie diverse, a cui è doveroso porre immediato rimedio, per ovvi motivi di equità.

Infine, anticipando taluni indirizzi della nuova normativa, appare opportuno:

eliminare, sin d'ora, le perduranti contraddizioni delle procedure d'avanzamento mediante correttivi adeguati, già recepiti nel suindicato progetto governativo;

evitare di penalizzare gli ufficiali che — raggiunti, nel frattempo, dai limiti d'età — sarebbero ingiustificatamente esclusi dagli eventuali, futuri benefici.

In linea con tali obiettivi, la presente proposta tende a:

prorogare di un anno le norme di avanzamento della legge n. 224 del 1986 e della legge 10 aprile 1954, n. 113;

fissare in quattro anni l'anzianità di grado dei maggiori dei carabinieri, in analogia ai parigrado dell'esercito;

elevare di un anno il limite di età degli ufficiali dei vari ruoli, sino al 31 dicembre 1989;

attribuire — come previsto nel progetto di riforma — validità alle graduatorie di merito per l'iscrizione degli ufficiali in quadro in caso di avanzamento a

scelta, atteso il maggior numero delle valutazioni ora consentite;

correggere le sperequazioni che si verificano nell'attribuzione dei benefici economici e di carriera, derivanti dalla citata legge n. 224 del 1986.

Sull'aspetto finanziario del provvedimento proposto, si aggiunge che:

l'efficacia delle varie disposizioni in esso contenute è limitata all'esercizio finanziario 1989;

il numero delle promozioni previste nei vari gradi è uguale a quello degli anni precedenti;

la promozione dei maggiori dei carabinieri, dopo quattro anni di grado, non comporta maggiori spese, risultando ad essi già attribuito il trattamento economico di cui ai commi 22 e 23 dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

il trattamento stipendiale degli ufficiali, che beneficeranno del temporaneo aumento dei limiti d'età, è inferiore a quello di quiescenza ad essi spettante all'atto della cessazione dal servizio;

le modifiche perequative di cui all'articolo 5, le eventuali promozioni eccedenti nei vari gradi e la proroga della sospensione dell'aspettativa per riduzione di quadri riguardano un limitato numero di ufficiali e comportano incrementi stipendiali di contenuta entità.

Pertanto, l'onere di esso è stato calcolato in lire 410 milioni, per l'anno 1989.

Nei successivi esercizi finanziari, l'intera materia sarà regolata dalla futura legge che il Parlamento vorrà emanare.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1988 e le disposizioni concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militari di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, all'articolo 37, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 38, comma 2 e all'articolo 39, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989.

2. Le disposizioni riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina e dell'Aeronautica militare, contenute negli articoli 24, 25, 29, 30 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1989.

3. Le tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H, I, L*, annesse alla legge 19 maggio 1986, n. 224, sono integrate, per l'anno 1989, con le indicazioni contenute nella tabella *A*, allegata alla presente legge, per quanto concerne la formazione delle aliquote di valutazione ed il numero di promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei vari ruoli dell'Esercito.

4. Per la individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica l'articolo 4, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574.

5. Le proroghe disposte ai commi 1 e 2 hanno effetto dalle effettive scadenze dei termini prorogati.

ART. 2.

1. Con il 1° gennaio 1988, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di servizio dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri dello stesso ruolo

pari o superiore a diciassette anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità.

2. Ai fini del computo delle anzianità di servizio o di grado di cui al comma 1, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera ha subito uno spostamento in ruolo viene considerata un'anzianità eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subito detrazioni di anzianità, ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti.

3. Delle eventuali eccedenze che si formano nel grado di tenente colonnello a seguito delle promozioni di cui al comma 1 non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

ART. 3.

1. Per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare sono iscritti in quadro nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito.

2. Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 30 ed il secondo comma di ciascuno degli articoli: 60, 62, 80, 81, 82, 85 e 93 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni nonché altra disposizione in contrasto col comma 1 del presente articolo.

ART. 4.

1. Sino al 31 dicembre 1989, i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei vari ruoli delle Forze armate e della Guardia di finanza,

sono aumentati in tutti i gradi di un anno. Tali limiti, però, non debbono superare il 65° anno d'età.

2. Gli ufficiali interessati all'aumento dei limiti di età di cui al comma 1 possono chiedere con domanda irrevocabile, da presentare al massimo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione nei loro confronti dei limiti d'età precedentemente in vigore.

3. Il termine del 1° gennaio 1989 di cui all'articolo 42 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è prorogato al 1° gennaio 1990. Per tale periodo, le promozioni annuali stabilite dalla legge hanno luogo indipendentemente dal numero delle vacanze esistenti nel grado superiore ed ai numeri massimi fissati dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. L'eventuale eccedenza determinata per effetto di dette promozioni è riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a)* e *d)* del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive variazioni.

4. Di dette eccedenze non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote degli ufficiali dei vari ruoli da valutare per l'avanzamento.

ART. 5.

1. All'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono apportate le modifiche riportate nei commi seguenti.

2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il vincolo di anzianità di servizio di cui ai commi precedenti non si applica nei confronti degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e dei ruoli delle tre Forze armate nonché degli ufficiali dei vari ruoli ad esaurimento nei quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea ».

3. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I tenenti colonnelli e gradi equiparati, appartenenti a tutti i ruoli e corpi

dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, qualora cessino dal servizio per le cause di cui ai paragrafi *b)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113, vengono promossi al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, e per il ruolo ad esaurimento anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianità, a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato oppure sette anni di permanenza nel grado, permanendo in ausiliaria per un periodo di cinque anni, ai sensi dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113 ».

4. Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Agli ufficiali che cessano dal servizio in applicazione del precedente comma non si applica la detrazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113. I tenenti colonnelli appartenenti al ruolo di complemento già trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, comunque cessati dal servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e quelli che cesseranno successivamente, vengono promossi al grado superiore ai fini giuridici il giorno precedente la cessazione dal servizio, anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianità ed ai fini economici dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli aventi diritto si applicano anche i benefici di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni ».

5. Il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. I benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui ai commi 5 e 6. I benefici dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, vanno attribuiti anche agli ufficiali dei ruoli speciali ad esaurimento ».

6. Il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, a quelli esclusi dalla promozione ad anzianità di cui al comma 6, ai maggiori generali farmacisti e veterinari per l'Esercito, chimici e fisici per l'Aeronautica, al capitano di vascello farmacista della Marina militare, ai maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli istituiti con l'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ed a quelli promossi in virtù del comma 7 si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1973, n. 804. Di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo della indennità di ausiliaria di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'articolo 44 della presente legge ».

7. Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. A tutti gli ufficiali è data facoltà di chiedere, in luogo della promozione di cui al comma 6, l'applicazione del beneficio di cui al comma 9 ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita ed in aggiunta a qualsiasi altro emolumento spettante. Agli ufficiali che optano per l'attribuzione dei sei scatti aggiuntivi di stipendio, viene attribuita la promozione, da considerare ad anzianità, di cui all'articolo 34 della legge 10 settembre 1980, n. 574, con decorrenza dal giorno successivo dalla loro cessazione dal servizio e qualora non beneficino delle promozioni di cui ai commi 5, 5-bis e 6 ».

ART. 6.

1. Il comma 5 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministro della difesa ed il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di cinque anni dal

limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del comma 4. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma, sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età ».

ART. 7.

1. L'applicazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, avviene d'ufficio nei confronti degli ufficiali nei ruoli normali e dei corpi logistici dell'Esercito, dell'Aeronautica militare e della Marina ivi compresi gli ufficiali dei carabinieri che siano stati sopravanzati nelle promozioni ai vari gradi dagli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, di pari anzianità di servizio da ufficiale, appartenenti al ruolo ed alla specialità corrispondente, in applicazione delle leggi 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni e integrazioni, e 20 settembre 1980, n. 574.

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 410 milioni per l'anno finanziario 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A

ALIQUOTE DI VALUTAZIONE E NUMERO DI PROMOZIONI DEI TENENTI COLONNELLI DEI VARI RUOLI DELL'ESERCITO PER IL 1989

RUOLO	TENENTI COLONNELLI DA VALUTARE PER L'AVANZAMENTO	NUMERO PROMOZIONI
Normale unico delle Armi	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 30 dicembre 1980	87
Corpo Tecnico	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982	8
Corpo Automobilistico	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1981	7
Corpo di Amministrazione	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1981	8
Corpo di Commissariato - Ruolo commissari	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982	3
Corpo di Commissariato - Ruolo Sussistenza	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1981	2
Corpo Sanitario - Ruolo Medici	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1976	5
Corpo Sanitario - Ruolo chimici farmacisti	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1981	1
Corpo Veterinario	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1980	1
Ruolo Speciale Unico delle Armi	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982	10